ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 45 R.V. IN DATA 24 NOVEMBRE 2003.



Provincia di Brescia Assessorato Caccia e Pesca

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E IL PRELIEVO VENATORIO DELLA VOLPE

ART. 1 (FINALITA')

- 1. Il presente regolamento disciplina il controllo, la gestione e il prelievo della volpe (vulpes vulpes) nel comparto di minor tutela della zona faunistica delle Alpi nel periodo successivo al 30 novembre e nel territorio di pianura nel periodo successivo all'8 dicembre.
- 2. Il prelievo della specie è consentito secondo un calendario annualmente definito per Comprensori Alpini ed Ambiti territoriali di caccia ed eventualmente, all'interno di questi, per distretti venatori o settori, nei modi e secondo le procedure di cui ai seguenti articoli.

ART. 2 (CENSIMENTI E PIANI DI PRELIEVO)

- 1. Il prelievo venatorio della specie è consentito nel limite del 30% dei capi censiti nei singoli Comprensori Alpini e Ambiti territoriali di caccia e, all'interno di questi, dei singoli distretti venatori o settori.
- 2. I censimenti sono effettuati dai Comitati di gestione dell'Ambito territoriale e dei Comprensori Alpini di caccia in collaborazione con il Servizio Provinciale di vigilanza operante in zona.

ART. 3 (SQUADRE)

- 1. Il prelievo venatorio della volpe è consentito a squadre composte da un minimo di dieci.
- 2. Ogni squadra opera sotto la responsabilità di un capo-squadra e di un vice-capo-squadra, nominativamente autorizzati dalla Provincia.

ART. 4 (AUTORIZZAZIONE)

- 1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione va trasmessa alla Provincia e deve essere redatta in carta legale o resa legale con l'applicazione di una marca da bollo di valore corrente con allegata una marca da bollo di uguale importo.
- 2. La richiesta deve essere vistata dal presidente del Comitato di gestione e deve contenere le generalità del caposquadra e del vice-capo-squadra.
- 3. Il prelievo venatorio della volpe con l'uso del cane da seguita e/o da tana è consentito anche nelle zone di rifugio ed ambientamento (zone rosse) a squadre di cacciatori appositamente autorizzate e con la supervisione di un agente del corpo Provinciale di vigilanza.

ART. 5 (USO DEI CANI)

1. Ogni squadra può usare non più di tre cani da seguita e/o da tana, la cui conduzione ricade sotto la responsabilità del capo-squadra o del vice-capo-squadra.

ART. 6 (MODALITA' DEL PRELIEVO)

- 1. Prima di ogni battuta, il capo-squadra deve compilare una scheda con l'annotazione della zona prescelta e le generalità dei cacciatori che vi partecipano.
- 2. Una copia della scheda deve essere imbucata in apposita cassetta nei luoghi preventivamente concordati con il Servizio Provinciale di vigilanza operante in zona.
- 3. Il prelievo della specie termina in ogni caso al completamento del piano annuale di abbattimento.

ART. 7 (RELAZIONE)

1. Al termine della stagione venatoria, il Comitato di gestione dell'ATC è tenuto a trasmettere alla Provincia una dettagliata relazione sull'esito del prelievo programmato e sugli aspetti faunistico-venatori connessi.

ART. 8 (ORARIO)

1. La battuta può essere effettuata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

ART. 9 (DIVIETO)

1. Durante la battuta di caccia alla volpe è vietato il prelievo di qualsiasi altra specie di fauna selvatica.

ART. 10 (SANZIONI)

- 1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di caccia, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione a carico del singolo trasgressore, se personalmente responsabile della violazione, o dell'intera squadra, se la violazione è commessa in forma collettiva.
- 2. L'autorizzazione è immediatamente revocata in caso di trasgressione alla disposizioni sull'uso dei cani.

ART. 11 (VIGILANZA)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza del presente regolamento è affidata, in particolare, agli agenti Provinciali.

ART. 12 (NORMA FINALE)

- 1. La caccia alla volpe, senza l'uso del cane, da parte dei singoli cacciatori è consentita nei modi, nelle zone e nei tempi previsti dal calendario venatorio.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.